

Publicato il 28/01/2021

N. 00857/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07475/2020 REG.RIC.
N. 07639/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7475 del 2020, proposto da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fuda, Fabio Todarello e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Corbyons in Roma, alla via Cicerone, n. 44;

contro

Ingegneria 2P & Associati S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Reggio D'Acì e Gianni Zgagliardich, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Reggio D'Acì in Roma, alla via degli Scipioni, n. 268;

Rti Beta Studio S.r.l., Rti Technital S.p.A., Rti Geolavori S.r.l., Rti Tecnostudio S.r.l., Tucci Antonio, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Etatec Studio Paoletti S.r.l., Studio Rinaldo S.r.l., Proteco Engineering S.r.l., E-Farm Engineering & Consulting S.r.l., Geotecnica Veneta S.r.l., Studio Paoletti Ingegneri Associati, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 7639 del 2020, proposto da Etatec Studio Paoletti S.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con Studio Rinaldo S.r.l., Proteco Engineering S.r.l., E-Farm Engineering & Consulting S.r.l., Geotecnica Veneta S.r.l., Studio Paoletti Ingegneri Associati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

contro

Ingegneria 2P & Associati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Reggio D'Acì e Gianni Zgagliardich, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Reggio D'Acì in Roma, alla via degli Scipioni, n. 268;

Rti Beta Studio S.r.l., Rti Technital S.p.A., Rti Geolavori S.r.l., Rti Tecnostudio S.r.l., Rti Ing. Antonio Tucci, Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. – Invitalia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. II, n. 624/2020, resa tra le parti

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ingegneria 2P & Associati S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, come richiamato dall'art. 25,

comma 1, del d.l. 18 ottobre 2020, n. 137, il Cons. Giovanni Grasso e dato atto della presenza degli avvocati Fuda, Todarello, Corbyons, Reggio D'Acì e Zgagliardich;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con bando di gara pubblicato in data 24 dicembre 2018 l'Agencia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) indiceva una procedura aperta, ai sensi degli artt. 28, 60 e 157 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di *“progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, attività accessorie e di servizi opzionali complementari di direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione afferenti all'intervento di realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Astico nei Comuni di Sandrigo e Berganzè (VI) (ID Piano 625) – I° stralcio – Bacino di Montè”*, per un importo a base d'asta pari a € 1.697.054,02 (oltre IVA), di cui € 25.332,45 di oneri non ribassabili, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera *b*), d. lgs. n. 50/2016. Espletata la procedura di gara il primo classificato risultava l'RTI costituendo tra Etatec Studio Paoletti Srl (mandataria) - Studio Rinaldo Srl, Proteco Engineering Srl, EFarm Engineering & Consulting Srl, Geotecnica Veneta Srl, Studio Paoletti Ingegneri 5 Associati (mandanti).

A seguito della verifica dei punteggi attribuiti a ciascun operatore economico la Commissione dava atto che nessuna offerta era risultata anomala ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del *Codice* e pertanto, il responsabile unico del procedimento, in data 4 giugno 2019, adottava il provvedimento di aggiudicazione della gara.

2.- Avverso tale determinazione insorgeva con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio (successivamente trasmigrato, all'esito del rilievo dell'incompetenza territoriale, al TAR per il Veneto) il concorrente secondo in graduatoria, l'RTI costituendo tra Ingegneria 2P & Associati Srl (mandataria),

Beta Studio Srl, Technital Spa, Ing. Antonio Tucci, Geolavori Srl e Tecnostudio Srl, (mandanti), che lamentava la mancata esclusione dalla procedura dell'aggiudicatario per la presunta mancanza dei requisiti di partecipazione e per la asserita violazione del divieto di subappalto.

3.- Nel rituale contraddittorio delle parti con sentenza n. 624 in data 20 luglio 2020, il TAR adito accoglieva il ricorso, sull'argomentato assunto che la società Geotecnica Veneta S.r.l. (mandante del raggruppamento aggiudicatario) difettesse dei requisiti di cui all'articolo 12.2.1.1 lett. a) del disciplinare di gara, che avrebbero dovuto essere posseduti da ciascun operatore economico associato ai sensi dell'articolo 12.6.2 del disciplinare.

4.- Con distinti atti di appello, notificati nei tempi e nelle forme di rito, insorgono sia la stazione appaltante che il raggruppamento ETATEC, che lamentano l'erroneità e l'ingiustizia della decisione e ne invocano l'integrale riforma.

In entrambi i giudizi si è costituito, in resistenza, il raggruppamento Ingegneria 2P che, oltre ad argomentare l'infondatezza delle avverse doglianze, ha riproposto, in via devolutiva, le ragioni di doglianza rimaste assorbite dalla statuizione di prime cure.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2020 le cause, chiamate congiuntamente per una trattazione unitaria, sono state riservate per la decisione.

DIRITTO

1.- Gli appelli – di cui occorre, in via preliminare, disporre la riunione in quanto separatamente proposti avverso la medesima sentenza (art. 96, comma 1 cod. proc. amm.) – sono fondati e vanno accolti.

2.- Con convergenti motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, le appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il primo motivo del ricorso, con cui Ingegneria 2P aveva contestato l'ammissione alla gara del raggruppamento ETATEC,

ritenendo che una delle società mandanti, la Geotecnica Veneta S.r.l., non fosse abilitata a concorrere per i servizi di ingegneria oggetto di gara.

Segnatamente contestano il ragionamento del primo giudice, il quale ha ritenuto:

a) che, non rientrando nel novero dei soggetti indicati all'articolo 46 del d. lgs. 50/2016 e all'articolo 11, comma 1 del disciplinare di gara, Geotecnica Veneta s.r.l. fosse bensì legittimata a partecipare alla gara, ma – ai sensi dell'articolo 11, comma 2 – *esclusivamente per l'espletamento delle indagini geognostiche e delle analisi di laboratorio* e non, come di fatto sarebbe avvenuto, per una quota parte dell'attività di progettazione, riservata ai professionisti in possesso dei relativi requisiti di qualificazione;

b) che – posto che il disciplinare di gara non si limitava “*ad individuare i requisiti del gruppo di lavoro (12.2.1.2)*”, ma richiedeva “*il possesso di requisiti in capo ai concorrenti (12.2.1.1)*” – non avrebbe potuto valorizzarsi l'imputazione alla Geotecnica Veneta S.r.l. della propria quota di esecuzione, pari al 6%, come corrispondente, in realtà, alle prestazioni del cui espletamento fosse personalmente incaricato, *nella qualità di geologo ed ai fini della redazione della relazione geologica*, il dott. Diego Mortillaro, che di tale società, in concreto, era socio, legale rappresentante e direttore tecnico;

c) che, in altri termini, la circostanza che il dott. Mortillaro, professionista indicato quale direttore operativo geologo nella struttura di progettazione, fosse anche legale rappresentante, socio e direttore tecnico della società Geotecnica Veneta s.r.l., alla quale avrebbero dovuto essere corrisposti gli onorari per le prestazioni dallo stesso svolte, avrebbe, in realtà, confermato che l'esecuzione del 6% delle prestazioni inerenti alla progettazione *fosse da imputare alla suddetta società*, che, tuttavia, era incontestabilmente priva dei requisiti soggettivi previsti dal disciplinare per far parte del raggruppamento per l'esecuzione di attività di progettazione.

3.- Per una compiuta delimitazione della materia del contendere importa evidenziare, in premessa, che, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del disciplinare di

gara, erano ammessi a partecipare alla procedura evidenziale per cui è causa “*i soggetti indicati all’articolo 46, co. 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del Codice dei Contratti*” e, segnatamente: “*a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura [...]; b) le società di professionisti [...]; c) le società di ingegneria [...]; d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri [...] costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e) i [raggruppamenti temporanei] costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) i quali, prima della presentazione dell’offerta, [avessero] conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, [...] ovvero i [raggruppamenti temporanei] non ancora costituiti [...]; f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria [...]*”.

Lo stesso art. 11, al comma 2, precisava, peraltro, che erano altresì ammessi a partecipare, “*limitatamente all’espletamento delle indagini geognostiche e dell’analisi di laboratorio previste tra le prestazioni ricomprese nell’oggetto del presente affidamento*”, anche “*tutti i soggetti indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti*”.

Con riguardo ai requisiti d’idoneità professionale l’art. 12.2.1.2 del disciplinare prescriveva che, *indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che avrebbe presentato l’offerta*, l’incarico fosse espletato da un gruppo di lavoro composto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, *personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE*, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 4, del Codice dei Contratti.

In particolare, era sancito che il concorrente possedesse “*le qualifiche professionali necessarie ai fini della redazione della relazione geologica e sulle indagini geognostiche*” e che il geologo incaricato di redigere la relazione geologica “*possedesse i requisiti d’iscrizione al relativo albo professionale*”.

Con riguardo ai rapporti tra i professionisti e il concorrente l’art. 12.2.1.2 prescriveva che, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del d. lgs. n. 502016, “*lo svolgimento delle su elencate prestazioni specialistiche non [potesse] essere subappaltato*”, di tal che il rapporto tra l’operatore economico che avesse partecipato alla

procedura e il soggetto incaricato di svolgere tali prestazioni (ivi compreso il geologo) avrebbe potuto configurarsi negli alternativi termini di *“componente di un raggruppamento temporaneo”*, *“associato di una associazione tra professionisti”*, *“socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria”*, *“dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua”*, ovvero *“consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che [avesse] fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263”*.

L’articolo 16.6 del disciplinare, rubricato *“Requisiti di partecipazione dei R.T., dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili, dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E.”*, al paragrafo 12.6.2, inerente ai *“Requisiti di idoneità professionale”*, prevedeva che *“a pena di esclusione i requisiti di idoneità professionale di cui al D.M. 263/2016 previsti all’articolo 12.2.1.1 lett. a) [dovessero] essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia”*.

A sua volta l’articolo 12.2.1.1, relativo ai *“Requisiti del concorrente”*, prevedeva, infine, che, a pena di esclusione, i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., avrebbero dovuto possedere *“i requisiti di idoneità professionali di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263”*.

Tale disciplina era, con ogni evidenza, ispirata dalla necessità di evitare – in ossequio al principio proconcorrenziale di proporzionalità di massima partecipazione, ribadito dall’art. 83, comma 2, del *Codice*, il quale prescrive, per l’appunto, che i requisiti e le capacità economico-finanziarie e tecnico professionali siano *“attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti”* – una indebita restrizione (limitatamente alla prestazione dei servizi *“diversi dalla progettazione”*) della platea dei potenziali concorrenti.

Del resto, solo relativamente all’*attività di progettazione*” (comprensiva della elaborazione e redazione della *“relazione geologica”*), in quanto affidata *“ai soggetti di cui all’art. 46, comma 1”*, l’art. 24, comma 2 del *Codice* impone il possesso degli speciali requisiti professionali, individuati dal citato D.M. 263/2016, sicché la regola non avrebbe potuto operare, in quanto inutilmente ed arbitrariamente restrittiva, per le prestazioni diverse (ed, in particolare, per l’espletamento dell’attività geognostica e di analisi di laboratorio).

4.- Ciò posto, Geotecnica Veneta S.r.l. era stata ammessa alla gara, in qualità di mandante del raggruppamento ETATEC, ai sensi del comma 2 (e non del comma 1) del disciplinare di gara, sicché non era necessario, in quanto formalmente rientrante nell’ampio e non qualificato novero di soggetti individuati all’articolo 45, comma 2 del *Codice*, che possedesse gli speciali requisiti professionali di cui all’art. 12.2.1.1 lett. a) del disciplinare, che richiamava a sua volta gli artt. 1, 2, 3 e 5 del D.M. n. 263.

Ne consegue che:

a) non essendo revocabile in dubbio che l’attività di *“supervisione degli aspetti geologici e geognostici e della redazione della relazione geologica”* (rientrando tra le *“attività specialistiche”* di cui all’art. 24, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016) postulasse il possesso, in capo al professionista incaricato (di cui le prescrizioni capitolari imponevano l’esplicita indicazione nominativa già in sede di formalizzazione della domanda di partecipazione), la stessa risultava legittimamente affidata al dott. Mortillaro, iscritto all’Ordine dei geologi della Regione Veneto con il n. iscrizione 463;

b) la circostanza che lo stesso professionista rivestisse (anche) la qualità di socio, legale rappresentante e direttore tecnico della Geotecnica Veneta s.r.l., non risulta, a tal fine, rilevante, posto che la società era stata ammessa a partecipare – *in proprio* e quale componente del costituendo raggruppamento – per attività *diverse dalla progettazione* (e, in particolare, per lo svolgimento di *indagini geognostiche*, con esclusione della predisposizione della relazione geologica) per la quale, come chiarito, non possedeva i requisiti.

5.- Sta di fatto, tuttavia, che la linearità di tale conclusione risulta *prima facie* contraddetta dalla circostanza che – con indicazione dal tratto obiettivamente equivoco – Geotecnica Veneta s.r.l. risulta indicata, nel DGUE, quale esecutrice di una quota percentuale, pari al 6%, delle attività relative alle “*strutture speciali*” (S.05) e alle “*opere di bonifica e derivazione*” (D.02): ciò che ha indotto, per l'appunto, il primo giudice a ritenere che, in realtà, la società risultasse, in concreto, affidataria di prestazioni alle quali, per difetto di requisiti, non era abilitata.

Nondimeno, alla luce di una lettura non formalistica della proposta negoziale (la cui plausibilità rimonta, in definitiva, al rilievo che, ove il dott. Mortillaro avesse dichiarato di partecipare *in proprio*, e non attraverso la società, al raggruppamento, non si sarebbe posto alcun problema in ordine alla qualificazione ed alla idoneità professionale), ben si intende che nella compilazione del DGUE (che è un documento standardizzato elaborato dalla stazione appaltante e redatto allo scopo di massimizzarne la chiarezza e la comprensibilità in fase di valutazione delle offerte), il raggruppamento ECOTEC avesse ritenuto necessario evidenziare la quota di oneri spettanti all'ing. Mortillaro per l'attività da lui svolta: ciò anche perché l'allegato n. 4 del disciplinare, recante “*Stima degli onorari relativi ai servizi richiesti nell'appalto*”, indicava tra le “*singole prestazioni previste*” in fase di esecuzione dei lavori, sia per la categoria S.05 sia per la categoria D.02, la voce “*Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo GEOLOGO*”.

Per tal via, è plausibile che l'indicazione non andasse acquisita nel senso (escludente) che la società amministrata dallo stesso professionista si fosse accollata, *pro quota*, l'attività oggetto di gara, ma solo nel senso della *quantificazione degli onorari spettanti, nella fase di esecuzione, al direttore operativo geologo* (nella misura del 6%, per l'appunto, degli onorari relativi all'idraulica e alle strutture).

Che tale modalità operativa, per quanto idonea a generare equivoco, sia, di fatto, sostanzialmente legittima è confermato dal consolidato orientamento che, in relazione alle previsioni di cui agli artt. 24, comma 5 e 46 del *Codice*, ha

affermato che *“non vi è l’obbligo di inserire il professionista nel raggruppamento di professionisti ma è necessario, e sufficiente, che l’offerta indichi analiticamente i singoli professionisti designati, le relative specifiche attività e le connesse necessarie qualificazioni professionali”*, atteso che il Codice *“ammette la possibilità alternativa dell’offerente di avvalersi di ‘liberi professionisti singoli o associati’ ovvero di inserirli nel raggruppamento temporaneo”* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2019, n. 2276).

6.- Le considerazioni che precedono giustificano l’accoglimento degli appelli.

Occorre, a questo punto, esaminare le ragioni di doglianza, rimaste assorbite nella decisione di prime cure, che il raggruppamento appellato ha avuto cura di riproporre, in via di devoluzione, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm..

7.- Con una prima censura, corrispondente al secondo motivo del ricorso di primo grado, parte appellata sostiene che il raggruppamento ETATEC avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara, in quanto privo di un requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione: in particolare, l’indicazione del dott. Mortillaro non sarebbe stata idonea a soddisfare il requisito della presenza all’interno del gruppo di lavoro della figura professionale del geologo nonché del direttore operativo geologo, in quanto lo stesso non deterrebbe un rapporto stabile con i componenti del costituendo raggruppamento, in violazione dell’art. 12.2.1.2 del disciplinare.

7.1.- Il motivo non è fondato.

Occorre premettere che l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, richiamato dal disciplinare di gara, stabilisce che gli incarichi afferenti alla progettazione sono espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, *“indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario”*.

A garanzia della riconducibilità delle prestazioni specialistiche ai professionisti indicati in sede di offerta come responsabili del relativo espletamento, l’art.

31, comma 8, sancisce, di conserva, il divieto per gli operatori economici affidatari di subappaltare tali prestazioni. Con specifico riferimento alle prestazioni geologiche, tale articolo infatti prevede che *“l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”*.

Dalle disposizioni appena richiamate discende che, a differenza delle indagini geologiche e geognostiche, la relazione geologica debba essere redatta esclusivamente da professionista geologo presente nella struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta. Come chiarito anche dalla Linee guida Anac n. 1, siffatta previsione deriva *“dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista”*.

Quanto alla *natura giuridica del rapporto che deve sussistere tra il geologo e l'affidatario delle prestazioni afferenti alla progettazione*, la giurisprudenza ha chiarito che ciò che rileva non è tanto la qualificazione formale del rapporto, quanto l'effettiva riconducibilità della relazione geologica ad un professionista legato all'affidatario da un *rapporto di collaborazione non occasionale* (in difetto del quale sarebbe sostanzialmente eluso il divieto del subappalto).

In questo senso si è chiarito che *“la forma giuridica del rapporto tra [il geologo] e l'affidatario non sia vincolata ad un modello tassativo, purché esso assicuri la esecuzione della prestazione e la responsabilità dello specialista”* (Cons. Stato, parere n. 1767 del 2 agosto 2016, punto 4.3).

In particolare, il divieto di subappalto di cui all'art. 31, comma 8, cit. deve ritenersi rispettato laddove tra il geologo e l'affidatario si instauri *“un rapporto di natura indipendente, sotto forma di associazione temporanea, sia di natura subordinata in qualità di dipendente, sia di natura autonoma, attraverso forme di collaborazione*

professionale coordinata e continuativa” (Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2017, n. 3364; Id., sez. V, 31 maggio 2005, n. 2859): rimanendo, per contro, esclusi dalle forme di partecipazione ammesse soltanto i rapporti di consulenza professionale *ad hoc*, in particolare qualora tale rapporto non risulti dichiarato e quindi formalizzato prima dell’affidamento dell’incarico.

In definitiva, va ribadito come debba ritenersi irrilevante la natura del rapporto giuridico tra l’impresa e il geologo, nel senso che esso potrebbe essere sia di natura indipendente, sia subordinata, parasubordinata, coordinata, continuativa, sia sotto forma di associazione temporanea, con l’esclusione del solo rapporto di subappalto.

Ciò posto, nel caso di specie, le condizioni richieste dall’art. 31, comma 8, del *Codice* (puntualmente declinate, ribadite e specificate dall’art. 12.2.1.2 del disciplinare di gara), devono intendersi pienamente soddisfatte: non rileva, infatti, che il geologo incaricato, dott. Mortillaro, abbia partecipato non *direttamente*, ma tramite la *società* Geognostica Veneta, in quanto, per un verso, la società era stata ammessa a partecipare, sia pure limitatamente allo svolgimento di indagini geognostiche, e, per altro verso, la figura del geologo risultava formalmente incardinata nella struttura del raggruppamento, nominativamente indicata e personalmente obbligata alla prestazione professionale.

Il motivo è, dunque, infondato.

7.2.- Con il terzo motivo di ricorso si contesta l’avvenuta ammissione del raggruppamento aggiudicatario, sull’assunto che la stazione appaltante non abbia svolto un’istruttoria adeguata al fine di verificare l’effettiva natura del rapporto che legava il professionista alle società riunite in raggruppamento nonché alla società Geotecnica Veneta S.r.l.

Anche tale motivo è infondato.

Di là dalle considerazioni svolte in relazione al motivo che precede, va in effetti osservato che, benché le informazioni contenute negli atti di gara fossero già ampiamente sufficienti per provare la natura del rapporto tra il

dott. Mortillaro e il raggruppamento aggiudicatario, Invitalia – proprio dando seguito a seguito alla richiesta presentata dalla controinteressata – aveva ritenuto comunque opportuno richiedere ulteriori delucidazioni, che erano state puntualmente riscontrate con nota del 01.07.2019, nella quale ETATEC aveva confermato: *a)* che il rapporto tra il dott. Mortillaro ed i componenti del RT responsabili delle prestazioni afferenti alla progettazione doveva configurarsi “*come componente del costituendo Raggruppamento temporaneo, tramite la società Geotecnica Veneta S.r.l.*”, *b)* che la relazione geologica era assegnata al professionista, iscritto al proprio ordine professionale, nominativamente indicato già in sede di presentazione dell’offerta del costituendo raggruppamento, il quale ne era personalmente responsabile.

8.- Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, gli appelli devono essere complessivamente accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Le particolarità della vicenda esaminata giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, come richiamato dall’art. 25, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2020, n. 137, con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Elena Quadri, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Grasso

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO